



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

REGOLAMENTO
RELATIVO A PRESTAZIONI DI
LAVORO ACCESSORIO DI NATURA MERAMENTE OCCASIONALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n 19 del 28.07.2016

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Attività ed ambito d'applicazione

Art. 4 – Soggetti destinatari

Art. 5 – Requisiti

Art. 6 – Compenso

Art. 7 – Avviso annuale

Art. 8 – Presentazione delle istanze

Art. 9 – Criteri per la predisposizione della graduatoria

Art. 10 – Criteri per l'assegnazione di prestazioni lavorative di tipo occasionale

Art. 11 – Obblighi e doveri inerenti la prestazione di lavoro occasionale

Art. 12 – Coperture assicurative

Art. 13 – Tutela della salute

Art. 14 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Art. 15 – Rinvio a successive disposizioni normative

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le prestazioni di lavoro accessorio, con cui si intendono le attività lavorative di natura meramente occasionale, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000,00 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell'anno precedente.

Tali attività sono regolamentate dagli articoli 70 e 72 del D. Lgs. n. 276/2003, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 32, della L. n. 92/2012 (Riforma del Mercato del Lavoro) e successivamente dall'art. 46 bis, comma 1, lett. d), del D.L. n. 83/2012, (Decreto Sviluppo 2012) convertito con modificazioni nella L. n. 134/2012.

Le prestazioni di lavoro occasionale sono definite "accessorie" poiché riguardano attività non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, e sono svolte in modo saltuario.

Il *lavoro occasionale di tipo accessorio* permette all'Ente *committente* di beneficiare di prestazioni di lavoro non subordinato, per lo svolgimento di compiti dal carattere temporaneo ed occasionale, e al *prestatore* di lavoro di integrare le proprie entrate attraverso prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione, ed è compatibile con i versamenti volontari.

Art. 2 - Finalità

Il ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio consente all'Ente di svolgere attività di carattere temporaneo ed occasionale, difficilmente realizzabili con il personale dipendente in servizio, ed offre, nel contempo, la possibilità di occupazioni temporanee a determinate categorie di soggetti, come indicati nel successivo art. 4, anche per coloro che si trovano in momentanea situazione di svantaggio economico o di disagio personale e/o familiare.

Art. 3 – Attività ed ambito d'applicazione

Nel rispetto ed in conformità delle vigenti disposizioni normative, il presente regolamento stabilisce che il lavoro occasionale di tipo accessorio può essere prestato in favore del Comune per lo svolgimento delle seguenti tipologie di attività:

- a) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di parchi, strade, edifici e monumenti pubblici;
- b) attività di supporto allo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, caritatevoli, organizzate e/o patrocinate dall'Ente;
- c) interventi di emergenza o di solidarietà promossi dall'Ente nell'ambito del territorio locale;
- d) attività di supporto agli Uffici e Servizi comunali.

Le prestazioni di lavoro accessorio sono consentite nell'osservanza dei vincoli previsti dalla vigente disciplina normativa in materia di contenimento delle spese di personale e di rispetto del patto di stabilità interno.

Art. 4 – Soggetti destinatari

Il presente Regolamento stabilisce che le prestazioni di lavoro accessorio ed il relativo trattamento economico, tramite erogazione dei "buoni lavoro" (Voucher), siano rivolti esclusivamente alle seguenti categorie di individui:

- soggetti in stato di disoccupazione o non occupazione, iscritti anche al Centro per l'Impiego e non percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito e in regola con il pagamento dei tributi comunali;
- studenti di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, regolarmente iscritti ad un corso di studio;

Art. 5 - Requisiti

Oltre ai requisiti di cui al precedente art. 4, i soggetti destinatari devono avere la residenza nel territorio del Comune, a prescindere dalla cittadinanza. I cittadini stranieri, oltre ad avere la residenza nel territorio del Comune, devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Oltre ai requisiti di cui al precedente comma 1, i soggetti destinatari devono:

- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- essere immuni da condanne penali che ostino all'assunzione di pubblici impieghi;
- essere in possesso dell'idoneità fisica all'attività richiesta, che verrà, comunque, valutata dal Medico competente dell'Ente.

I requisiti di cui sopra devono sussistere anche alla data del conferimento dell'incarico e nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 6 - Compenso

Ad ogni prestatore, a prescindere dall'attività da svolgere presso il Comune, sarà erogato un compenso rappresentato da "buoni lavoro" (Voucher) orari, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro.

Il valore nominale del buono lavoro è comprensivo della contribuzione INPS, accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione infortuni e di un compenso al concessionario (INPS) per la gestione del servizio. Il valore netto a favore del lavoratore è pari a 7,50 euro, salvo modifiche ed integrazioni future.

Tali compensi sono cumulabili con qualunque rendita, che non verrà, quindi, decurtata; sono completamente esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non devono essere dichiarati né ai fini I.R.P.E.F. né ai fini del calcolo degli Indicatori delle Situazioni Economiche Equivalenti (Ise e Isee).

Ciascun soggetto destinatario di prestazioni di lavoro accessorio non può superare, nel corso dell'anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, il compenso di 3.000,00 euro netti, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell'anno precedente: tale importo corrisponde a 4.000,00 euro lordi per l'Ente committente.

Il compenso sarà liquidato con le forme e modalità previste dalla relativa normativa di riferimento, entro trenta giorni dal completamento dell'attività, previa attestazione di regolare svolgimento della prestazione, rilasciata dal competente Responsabile del Servizio.

Art. 7 – Avviso annuale

La Giunta Comunale, con proprio atto, individua annualmente le attività, tra quelle di cui all'art. 3, per le quali intende far ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio, nonché le categorie dei soggetti destinatari per ciascuna di esse, cui intende rivolgersi tra quelli di cui all'art. 4.

Successivamente all'atto di indirizzo della Giunta Comunale, il Responsabile del Servizio Personale redige un avviso pubblico.

L'avviso avrà una validità di dodici mesi, e sarà pubblicato nel sito internet del Comune entro il mese di novembre, per lo svolgimento di attività da effettuarsi nel corso dei dodici mesi successivi. Durante il periodo di validità dell'avviso, i cittadini che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4 potranno presentare domanda con le modalità indicate nei modelli predisposti dall'Ente.

Art. 8 – Presentazione delle istanze

I soggetti, in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento ed interessati a prestare lavoro occasionale di tipo accessorio, dovranno presentare la domanda, con allegato il curriculum personale, formativo e professionale, redatti secondo gli schemi predisposti dall'Ente, inoltrando, altresì, la dichiarazione ISEE.

Tutta la documentazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune non oltre il termine di validità dell'avviso.

Durante il periodo di validità dell'avviso, potranno essere inoltrate ulteriori nuove istanze, per il conseguente aggiornamento mensile della graduatoria, al termine di ogni mese.

L'aggiornamento della graduatoria non interromperà le prestazioni di lavoro accessorio in corso di svolgimento.

Art. 9 – Criteri per la predisposizione della graduatoria

Ad ogni soggetto interessato a prestare lavoro occasionale di tipo accessorio di cui al presente Regolamento, che ha prodotto, in tempo utile, la relativa istanza, si provvederà ad assegnare un punteggio, ottenuto dalla somma dei punti attribuiti ad ognuna delle voci di cui alle seguenti tabelle:

Numero di familiari a carico ai fini fiscali	Punti assegnati
Maggiore di 2	10
Minore o uguale a 2	5
Nessun familiare a carico	0

Stato di disoccupazione e percepimento delle relative indennità o somme simili	Punti assegnati
Disoccupato e non percipiente	10

Titoli specifici ed esperienze lavorative attinenti	Punti assegnati
Titoli specifici	Max 5
Esperienze lavorative attinenti	Max 10

Fra tutte le domande pervenute si formerà la graduatoria, entro dieci giorni, secondo i punteggi attribuiti a ciascun richiedente. I punteggi per il possesso di titoli specifici e di esperienze lavorative attinenti le prestazioni da svolgere verranno assegnati, ai fini della graduatoria, esclusivamente nel caso in cui l'Ente debba ricorrere a tipologie di lavori correlate a tali mansioni.

Art. 10 – Criteri per l’assegnazione di prestazioni lavorative di tipo occasionale

Nel caso in cui il numero dei soggetti utilmente collocati in graduatoria sia superiore a quello dei lavoratori individuati come necessari, è facoltà del Comune utilizzare gli stessi nel rispetto del principio di rotazione, stabilendo sin d’ora una soglia massima individuale di trenta giorni consecutivi lavorativi o ottanta ore mensili.

A parità di punteggio, sarà riconosciuta la priorità a coloro che non hanno mai beneficiato di *Voucher* e, in secondo ordine, a coloro con un numero maggiore di familiari a carico.

La graduatoria verrà predisposta da una Commissione, composta dal Segretario comunale e dai Responsabili dei Servizi.

Il conferimento della prestazione di lavoro accessorio compete al Responsabile di Servizio direttamente interessato alle mansioni da svolgere.

Art. 11 – Obblighi e doveri inerenti la prestazione di lavoro occasionale

Il Comune *committente*, con l’attivazione di prestazioni di lavoro accessorio, non instaura alcuna forma di contratto di lavoro subordinato, trattandosi dello svolgimento di attività o compiti di carattere temporaneo ed occasionale da parte del “*prestatore*” del lavoro.

La prestazione di lavoro occasionale dovrà, comunque, essere svolta nel rispetto delle direttive fornite al lavoratore dal Responsabile del competente Servizio, nell’osservanza dei principi di correttezza, buona fede ed ordinaria diligenza.

Il prestatore è vincolato al rispetto delle normative in materia di dati personali, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di riservatezza nei confronti dell’Ente committente e dei terzi, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi.

In caso di violazione di dette regole da parte del prestatore di lavoro occasionale, il Responsabile del Servizio competente può, dopo un preventivo richiamo scritto, procedere alla revoca dell’assegnazione dei “*Voucher*” al soggetto interessato, interrompendo il relativo servizio, liquidando le competenze spettanti in base al numero di ore fino ad allora effettuate.

Art. 12 – Coperture assicurative

Il “*Voucher*” comprende l’assicurazione infortuni INAIL.

Con spesa a carico dell’Ente, i soggetti impiegati sono coperti, con apposita assicurazione, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi.

Art. 13 – Tutela della salute

Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, trovano applicazione il D. Lgs. N. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) successivamente modificato dal D. Lgs. N. 106/2009 e tutte le altre disposizioni speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute.

Art. 14 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

In sede di prima applicazione l'avviso e il reclutamento avverrà per l'anno 2016 in deroga a quanto disposto all'art.7.

Art. 15 – Rinvio a successive disposizioni normative

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento vengono automaticamente disapplicate nel caso di contrarie disposizioni normative sopravvenute nel tempo.